



GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Sentenza n. 2/2024

Nel procedimento n. 02/GNS/2024

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Filippo Cece, nominato con deliberazione del Consiglio Federale n. 48 del 22-23 gennaio 2021, ritenuta la propria competenza, pronuncia la seguente decisione inerente il rapporto arbitrale trasmesso dal Giudice Arbitro Maurizio Pelli (nonché le annesse dichiarazioni scritte del Giudice Arbitro Giulio Abbate) circa i fatti avvenuti durante la partita del 20/07/2024 svoltasi a Bacoli, nella gara numero 3 della 3° giornata del Campionato di Serie A Maschile, (...omissis...)

.....

(...OMISSIS...)

.....

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale commina:

- al tesserato Salvatore Messina, per le violazioni di cui all'art. 3 comma 1, lett a) e d), la sanzione della sospensione ex art. 5 lett. d) del medesimo Regolamento, dal momento della notificazione della presente Sentenza fino alle ore 24.00 del giorno 24 agosto 2024, durante la quale il sig. Messina non potrà svolgere nessuna attività/funzione;
- alla società POLISPORTIVA CANOTTIERI CATANIA ASD l'ammenda ex art. 5 lett. c) di € 100 (cento,00) da versarsi entro 60 giorni dalla notificazione, secondo le formalità federali, della presente in favore della Federazione Italiana Canoa Kayak;

Dispone, altresì, che la presente sentenza sia comunicata senza indugio alle parti interessate e pubblicata secondo le formalità federali.

Roma, 31 luglio 2024

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Filippo CECE

Decisione depositata in FICK
In data 31/07/2024